



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

AREA VIGILANZA

Ufficio Vigilanza Lavori

Autorità Nazionale Anticorruzione  
Prot. Uscita del 14/12/2015  
Numero: 0168954  
Ufficio: VIG - UVLA Ufficio Vigilanza Lavori

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO
14 DIC. 2015
Prot. N° 1691

Al comune di Teramo  
Piazza Ercole Vincenzo Orsini 16  
64100 Teramo  
Alla c.a. del dirigente ing. Remo Bernardi  
PEC: [affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it](mailto:affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it)

All'Ordine degli ingegneri della provincia di  
Teramo  
Corso Cerulli, 74  
64100 Teramo  
PEC: [segreteria@ingte.it](mailto:segreteria@ingte.it)

Fascicolo n. 4131/2015 (da citare nelle comunicazioni)

**Oggetto: Realizzazione di un progetto pilota di parterre infrastrutturante. Riqualificazione area corso San Giorgio. Conferimento incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Definizione ex art. 7, lett. a) del Regolamento.**

Con nota in data 4.8.2015, acquisita al protocollo di questa Autorità al n. 0102247 del 11.8.2015, l'Ordine degli ingegneri della provincia di Teramo, in persona del presidente, ing. Alfonso Marozzi, ha presentato un esposto relativo alla procedura di affidamento in oggetto, con il quale vengono segnalate presunte irregolarità in ordine alla scelta della procedura stessa.

In particolare, è segnalato che con determinazione del dirigente del Settore V n. 315/823 del 23.6.2015, è stato stabilito di ricorrere, per il conferimento degli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli articoli 57, comma 6, e 91, comma 2, D.lgs. 163/2006 e dell'art. 267 del D.p.r. 207/2010. Ciò nonostante che l'importo cumulativo dei due incarichi, ammontante ad € 158.259,10, richiedesse una procedura di *evidenza pubblica*.

Al riguardo, nell'esposto si fa rilevare, che nell'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, la stazione appaltante è tenuta ad una stima preventiva dell'importo totale dei servizi richiesti, al fine di determinare la scelta della procedura da seguire. In questo senso va anche il parere n. 49/2015 dell'ANAC.; mentre, d'altra parte, non è consentito, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 163/2006, frazionare la stima complessiva dei servizi, al fine di escludere l'applicazione di norme che, altrimenti, troverebbero applicazione.

Dall'esame della determina a contrarre n. 315/823 del 23.6.2015, allegata all'esposto, emerge quanto segue:

- il corrispettivo per la prestazione del servizio di Direzione lavori e liquidazione, valutato sull'importo delle opere ai sensi del D.M. 31.10.2013, n. 143, è stabilito in netti € 96.261,09;
- il corrispettivo per la prestazione del servizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione valutato sull'importo delle opere ai sensi del D.M. 31.10.2013, n. 143, è stabilito in netti € 61.998,01;

- si dà atto che ciascuno dei servizi sarà affidato mediante la procedura di cui all'art. 57 comma 6, con invito ai soggetti ritenuti idonei di cui all'allegato elenco.

La normativa di riferimento, per quanto attiene l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, è rappresentata dalla Parte III, Titoli I e II del Regolamento (articoli 252 e seguenti). In particolare, l'art. 267 tratta in maniera specifica gli affidamenti dei servizi inerenti l'architettura e la progettazione, di importo inferiore ai 100.000 euro.

L'art. 261 tratta delle *Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria* e i primi tre commi trattano in particolare della scelta della procedura da eseguire per gli affidamenti, che giova riportare:

1. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall'articolo 91, comma 1, del codice e dal presente titolo, con esclusione dell'articolo 267.
2. Alle procedure relative ai servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28 del codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità.
3. Alle procedure relative a servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28 del codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità.

È evidente che l'applicazione dell'uno o dell'altro articolo dipende dal fatto che le prestazioni da affidare superino o meno la soglia dei 100.000 euro.

Ai fini del computo delle prestazioni da affidare, soccorre l'art. 262, che recita:

1. Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati.
2. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara.
3. All'importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.
4. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all'interno della stazione appaltante.

L'art. 29, comma 4, del Codice degli appalti, così recita: *Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.*

Nel merito l'Autorità si è espressa già numerose volte (Determinazione n. 2/2002, Deliberazione n. 43/2005, Deliberazione n. 243/2007), chiarendo che l'artificioso frazionamento degli incarichi ed il loro conseguente affidamento diretto, comporta l'elusione delle procedure concorsuali, non solo sotto il profilo delle forme di pubblicità richieste dal valore della prestazione, ma anche in rapporto alle procedure di scelta del contraente.

Quindi, anche ove si fosse optato per l'affidamento separato degli incarichi, la Stazione appaltante avrebbe dovuto considerare, ai fini della procedura da adottare, l'importo complessivo delle prestazioni da affidare, pari a € 158.259,10.

Secondo quanto prevede l'art. 261, comma 1, sopra riportato, per importi superiori alla soglia dei 100.000 euro, come nel caso di specie, la Stazione appaltante avrebbe dovuto correttamente applicare le disposizioni previste dall'articolo 91, comma 1, del codice, che recita:

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

In definitiva, la procedura posta in essere dalla Stazione appaltante appare violare l'art. 29, comma 4 del Codice, in tema di artificioso frazionamento della prestazione, al fine di applicare una norma che non troverebbe altrimenti applicazione; nella fattispecie, al fine di applicare una procedura di affidamento di incarichi attinenti all'ingegneria ed all'architettura per un importo compreso tra i 40.000 e i 100.000 euro.

Per quanto sopra, si comunica la definizione delle questioni segnalate ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. a) del "Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici" pubblicato in G.U. n. 300 del 29.12.2014, consultabile sul sito dell'Autorità, richiamando codesta Stazione appaltante al rispetto delle disposizioni violate, come sopra indicato.

Il dirigente  
ing. Carlo Cresta



A.M.